



COMUNE DI PESCIA Provincia di Pistoia

Collegio dei Revisori

OGGETTO: PROPOSTA DELIBERA CC. 1484 DEL 04/12/2023 - MODIFICHE STATUTO "ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE" – TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONE "TEATRI DI PISTOIA" – APPROVAZIONE.

VISTA la proposta di CC n. 1484 del 04.12.2023 avente ad oggetto: MODIFICHE STATUTO "ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE" – TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONE "TEATRI DI PISTOIA" – APPROVAZIONE;

RICHIAMATO l'art. 239, primo comma, lett. b) sub 3 del D. Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che:

- l'Associazione Teatrale Pistoiese è stata costituita con atto ai rogiti notaio Renzo Chiostrini di Pistoia in data 24 maggio 1983 repertorio n. 330.467 raccolta 20.645 approvato dal Comitato Regionale di Controllo in data 29 giugno 1993 decisione n. 29 su iniziativa del Comune di Pistoia e della Provincia di Pistoia;
- a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 468 del 21 ottobre 1983 l'Associazione ha assunto la personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del codice civile ed è stata iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Pistoia in data 17 aprile 1984 al n. 7;
- la stessa Associazione è stata altresì iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia al n. 103.804;
- l'Assemblea dell'Associazione Teatrale Pistoiese in data 9 luglio 2012, in presenza del Notaio Antonio Marrese ha approvato, fra l'altro, le modifiche allo statuto dirette ad adeguarlo alla normativa dettata dall'art. 6 del Dl n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010;

PREMESSO che:

- l'Associazione Teatrale Pistoiese, dotata di personalità giuridica, è oggi costituita da due soci fondatori (il Comune di Pistoia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia) e da nove soci ordinari (la Provincia di Pistoia, i Comuni di Abetone Cutigliano, Lamporecchio, Montale, Pescia, Pieve a Nievole, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese);
- l'attuale statuto dell'Associazione Teatrale Pistoiese, in vigore dal luglio del 2018, stabilisce che essa, che non ha scopo di lucro, ha la finalità primaria di contribuire allo sviluppo culturale, civile ed economico della comunità pistoiese, declinandone con precisione le azioni da porre in essere per il suo raggiungimento;
- l'attività dell'Associazione Teatrale Pistoiese è sostenuta, oltre che dalla Provincia di Pistoia, dai Comuni sopra menzionati e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, dal Ministero della Cultura, nell'ambito dei contributi destinati alle attività di spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV, ex FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163, e dalla Regione Toscana, in attuazione della Legge Regionale n. 21 del 25 febbraio 2010 "Testo unico in materia di beni, istituti e attività culturali";

VISTO il Progetto di trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese in Fondazione approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 settembre 2023 e costituito da:

- ☐ Relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti della trasformazione (ex articolo 2500-sexies Codice Civile);
- ☐ Situazione contabile al 31 agosto 2023 redatta con i criteri del bilancio;
- ☐ Attestazione della sussistenza del patrimonio al 31 agosto 2023 ai fini dell'iscrizione della trasformazione in Fondazione (di partecipazione);
- ☐ Statuto della Fondazione "Teatri di Pistoia";
- ☐ Piano economico finanziario 2024-2026 della Fondazione "Teatri di Pistoia";

PRESO ATTO che:

- gli elaborati sopra menzionati, che costituiscono il Progetto di trasformazione dell'Associazione in Fondazione di partecipazione mediante modifica statutaria, sono stati preventivamente presentati e illustrati all'Assemblea dei Soci dell'Associazione Teatrale Pistoiese in data 26 ottobre 2023;

- l'adozione del modello della fondazione di partecipazione è caratterizzata dai seguenti tratti fondamentali, alla luce dei quali appare giustificato il processo di trasformazione:

- a) la presenza di due fondatori e di nove sostenitori, con la possibilità, anche in un momento successivo a quello fondativo, di una partecipazione aperta a una pluralità di aderenti i quali, nel prendere parte alla fondazione e condividendone gli scopi esplicitati nello Statuto, si impegnano a contribuire alla realizzazione di un progetto comune individuato dai fondatori anche nell'ottica della creazione di un partenariato tra soggetti di natura differente, senza che sia compromessa l'integralità del controllo pubblico;
- b) l'esistenza di un patrimonio vincolato al perseguimento di scopi di utilità generale e non lucrativi da perseguirsi anche tramite il contributo di soggetti anche privati;
- c) la previsione di un patrimonio destinato agli scopi istituzionali che si accresce in ragione degli apporti conferiti che non producono una redditività per i partecipanti se non in termini assolutamente indiretti, ideali e d'immagine, non valorizzabili economicamente; il finanziamento maggioritario da parte di organismi di diritto pubblico (Stato, enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico) che per tale motivo dovranno mantenere una governance forte all'interno della compagine della fondazione anche attraverso forme di controllo incisive sul perseguimento delle attività strategiche;
- d) l'introduzione di organi collegiali improntati, diversamente da quello capitaro tipico delle associazioni, al principio per cui i diritti di partecipazione stabiliti dallo Statuto (primo fra tutti quello di voto) sono rapportati all'entità dei contributi dei diversi partecipanti, ovvero parametrati in relazione al peso specifico degli interessi di natura collettiva espressi dai partecipanti stessi (in questa attribuzione di peso specifico ai diritti di voto viene assicurato, per via statutaria ed in maniera inalterabile nel tempo, valore dominante alla partecipazione dei fondatori);

- la Fondazione nell'ambito delle finalità d'interesse pubblico consente un ruolo strumentale rispetto a funzioni pubbliche al fine principale di realizzare processi ed interventi di valorizzazione e fruizione di beni culturali;
- la Fondazione tramite il reperimento di risorse private permetterebbe di contenere i costi delle prestazioni svolte a favore degli enti, garantendo una gestione efficiente e mantenendo al tempo stesso un alto livello di qualità dei servizi;
- per quanto concerne i servizi culturali (e gli accessori), sono rinvenibili tanto all'interno del nuovo Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 36/2023, quanto nel Codice dei beni culturali D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché nella L.R.T. 21/2010, disposizioni che permettono l'affidamento dei servizi culturali alle fondazioni di partecipazione, in particolare: a) l'attivazione di forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 36/2023, al fine di consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali; b) una gestione diretta dei servizi culturali, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 42/2004 e L.R.T. 21/2010 (come argomentato anche nella sentenza TAR Bologna sez. II del 28 aprile 2022 n. 375);
- i servizi di valorizzazione in parola non hanno rilevanza economica, mentre alcuni servizi c.d. "accessori" come definiti nella normativa considerata, ancorché aventi il carattere della redditività, possono essere affidati e svolti dalla fondazione e così affiancati ai servizi culturali per garantirne la sostenibilità economico-finanziaria;
- nell'eventualità che l'ente pubblico, si trovi a dover affidare servizi a rilevanza economica, diversi da quelli "accessori" ai servizi culturali, previsti dal Codice dei Beni culturali, la normativa di riferimento sarà quella di cui al D.Lgs. 201/2022 eventualmente coordinato col D. Lgs. 36/2023 Codice dei contratti;
- a seguito della trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese in Fondazione di partecipazione verrà assicurato l'attuale assetto dei diritti di partecipazione delle diverse amministrazioni pubbliche, mantenendo per il comune di Pescia la stessa quota associativa pari a € 3.896,00;
- l'impiego di tale modello facilita l'ingresso di eventuali soggetti privati ai quali attribuire diritti di partecipazione limitati, pur tenendo conto dell'entità del contributo conferito in favore del patrimonio comune; diritti sempre minori rispetto a quelli dei fondatori Comune di Pistoia e Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia che rappresentano interessi generali pubblico-culturali;
- il modello della fondazione ha come caratteristica quella di avere un patrimonio capace di adeguarsi alle esigenze di sviluppo imposte dalla vita dell'ente ed in ogni caso vincolato agli scopi individuati nello statuto della fondazione;
- nella fondazione di partecipazione comunque non può configurarsi il rischio di un arricchimento personale dei soggetti partecipanti, stante l'indisponibilità del patrimonio (fondo di dotazione) funzionale a vincolarne i beni rispetto allo scopo perseguito;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 2498 Codice Civile, la fondazione di partecipazione, derivando dalla trasformazione della preesistente associazione, conserva tutti i diritti e obblighi anteriori alla trasformazione e prosegue/succede in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione;
- il percorso di trasformazione in esame avrà effetto decorsi sessanta giorni dall'iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche dell'atto di trasformazione, e ciò in difetto di opposizione da parte dei creditori (art. 2500-nonies c.c. al quale fa rinvio l'art. 42-bis, comma 2, c.c. citato);
- il fondo di dotazione della Fondazione di partecipazione sarà costituito da risorse già disponibili per l'Associazione Teatrale Pistoiese;
- a seguito delle interlocuzioni svolte con gli altri enti pubblici e l'ente privato associato in merito al percorso di trasformazione in fondazione in parola, è stata condivisa la disciplina applicabile per il mutamento della forma giuridica;

CONSIDERATO che le principali modifiche apportate allo statuto a seguito della trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese nella "Fondazione I teatri di Pistoia" possono essere così riassunte:

- Modifica della denominazione;
- Possibilità di stabilire il trasferimento della sede con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- Ridefinizione delle tipologie dei soci con la divisione in "fondatori" e "sostenitori";
- Ridefinizione dei contributi erogati dai soci, modalità di quantificazione dell'entità del contributo e dell'erogazione e impegno da parte dei soci alla sua corresponsione, possibilità del socio di scelta della destinazione del contributo;
- Recesso dei soci;
- Nomina e revoca organi;
- Composizione, funzioni e responsabilità del Consiglio di Amministrazione;
- Funzioni dell'Assemblea e del Direttore Generale;
- Durata mandato organi,

il Collegio dei Revisori dei Conti



COMUNE DI PESCIA

Provincia di Pistoia

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto inerente le modifica dello Statuto e la trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese in fondazione di partecipazione che acquisirà la denominazione "Teatri di Pistoia".

Pescia, 11 dicembre 2023

Roberto DIDDI
(firmato digitalmente)

Sauro TRINCI
(firmato digitalmente)

Franco GUERRI
(firmato digitalmente)